

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“TAGLIAMENTO**

***PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA***

***ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE
PLURIENNALE 2017-2019***

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Art. 42 comma 2 lettera b) del T.U. 267/2000 che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- Art. 3 – comma 55 – della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n. 113/2008), che stabilisce che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- Art.3 – comma 56 - della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) così come sostituito dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, modificato dalla relativa legge di conversione (n. 113/2008), il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.
- Art. 6 comma 7 – del decreto legge n.78/2010, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- **Legge Regionale F.V.G. 17 luglio 2015 n. 18, inerente la disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014, concernenti gli Enti locali, la quale stabilisce tutte le disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale, riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione;**
- Art. 23 (Concorso al contenimento della spesa) della L.R. 18/2015, il quale stabilisce che la Giunta Regionale, con propria deliberazione recepisce sulla base

dei principi della normativa statale e degli eventuali accordi con lo Stato l'entità del risparmio complessivo del sistema integrato Regione-Autonomie locali e quello specifico di ciascun ente, nonché eventuali termini e modalità che ne attestino le risultanze

ELENCO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2017:

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

Valgono le norme previste dei piani dei soggetti gestori per il 2017. Per il 2018 verrà ridefinito con il bilancio di previsione triennale 2018 2020. Analogamente vengono ripresi i limiti massimi di spesa (2% delle spese correnti)

INCARICHI ESCLUSI:

- Sono esclusi dal programma gli incarichi per prestazioni tecniche e di servizi già disciplinate dal Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 07/03/2008.

MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICHI:

- L'affidamento dei suddetti incarichi di collaborazione autonoma avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi. Fino all'adozione del regolamento dell'Unione, si applicano i regolamenti del comune più popoloso ai sensi della l.r. 26/2014 e s.m.i.

San Vito al Tagliamento, 7/7/2017